

**CONVENZIONE
TRA
IL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO
E
L'ENTE BILATERALE NAZIONALE DEL COMPARTO PROPRIETARI DI FABBRICATI
TRA**

Il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro - CNEL - con sede in Roma, Viale David Lubin, 2, Codice Fiscale 80198830582, che interviene nel presente atto nella persona del Suo Presidente On. Prof. Antonio Marzano nato a Roma il 18 febbraio 1935 domiciliato per la carica presso la sede del CNEL

E

L'Ente Bilaterale Nazionale del Comparto Proprietari di Fabbricati - EBINPROF - con sede in Roma, Corso Trieste, 10, Codice Fiscale 97235690589, che interviene nel presente atto nella persona del Suo Presidente Giovanni Battista Baratta nato a Civitavecchia il 18 giugno 1955 domiciliato per la carica presso la sede dell'EBINPROF

PREMESSO CHE

tra i compiti istituzionali del CNEL figura, in particolare, la creazione e la gestione di banche dati in materia economico-sociale alla cui formazione ed aggiornamento concorrono gli enti pubblici che compiono rilevazioni in tali materie;

è compito istituzionale del CNEL l'elaborazione di rapporti periodici sugli andamenti generali, settoriali e locali del mercato del lavoro (art.10, lett.e, legge citata);

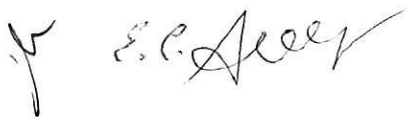
è facoltà del CNEL proporre lo svolgimento di studi e ricerche nelle materie di sua competenza;

è interesse comune dei due Enti concertare forme integrate di collaborazione mediante uno scambio di dati relativamente alle proprie attività istituzionali nonché di studi e ricerche ed attività seminariali e formative in genere nel pieno rispetto della reciproca autonomia giuridica, gestionale e di ricerca;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

La presente convenzione definisce l'oggetto e le modalità di collaborazione fra il CNEL e l'EBINPROF finalizzata all'acquisizione di informazioni statistiche relative al settore di competenza e predisposte dall'Ente convenzionato con il CNEL, alla consultazione delle banche dati ed alla divulgazione delle stesse nonché alla ricerca ed attività seminariali su problematiche di interesse comune.



ART. 2

L'EBINPROF si impegna a fornire i propri dati nel formato individuato dal Comitato tecnico scientifico di cui al successivo art.3 al CNEL che li potrà elaborare ed utilizzare per i propri fini istituzionali e pubblicarli sul proprio portale

ART. 3

E' costituito un Comitato tecnico scientifico CNEL EBINPROF che sovrintende alle materie oggetto della presente convenzione. Tale Comitato è così composto:
per il CNEL: un membro dell'Ufficio di Presidenza, due Consiglieri uno di parte imprenditoriale ed uno di parte sindacale e un dirigente del Segretariato Generale

per l'EBINPROF da 4 membri:

- dott. Dario Lupi,
- dott. Manlio Mazziotta
- dott.ssa Adriana Rossato
- dott. Parmenio Stroppa

ART. 4

Il Comitato tecnico scientifico:

- approva i criteri di trasferimento dei dati dall'Ente bilaterale al CNEL
- sovrintende alle attività tra i due Enti
- propone progetti di ricerca e attività seminariali di interesse comune.

Tali proposte saranno di volta in volta approvate dagli Organi competenti

ART. 5

Qualsiasi modifica e integrazione della presente convenzione o aggiunta di protocolli esecutivi dovrà essere concordata tra le due Istituzioni, resa operativa mediante stipula di un atto aggiuntivo che entrerà in vigore tra le medesime solo dopo la relativa sottoscrizione da parte di entrambi.

ART. 7

I due contraenti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione della presente convenzione.

ART.8

La presente convenzione ha durata annuale ed è tacitamente rinnovabile. Qualora a seguito di modifiche del quadro normativo di riferimento ovvero dei rispettivi compiti istituzionali, venga meno l'interesse alla prosecuzione del rapporto di convenzione, ciascun contraente ha facoltà di recedere dalla Convenzione dandone preavviso all'altra almeno tre mesi prima

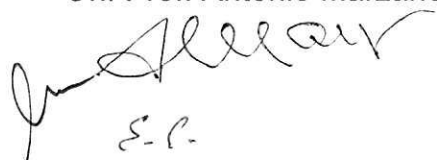
ART.9

L'attività di cui alla presente convenzione non prevede oneri di alcun tipo a carico del CNEL

Roma, li 14 Dicembre 2006

Per il CNEL

On. Prof. Antonio Marzano



S.P.

Per L'EBINPROF

Dott. Giovanni Battista Baratta



Prod. 969

Ebinprof

Ente Bilaterale Nazionale del comparto
Proprietari di Fabbricati, costituito da Confedilizia,
Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, Uiltucs-UIL

EBINPROF

04 DIC. 2006

Prot. N. 824

Roma, 4 dicembre 2006

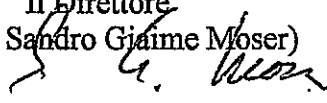
Al Presidente del CNEL
On. Antonio Marzano

Oggetto: invio convenzione CNEL - EBINPROF

Allegata alla presente inviamo la Convenzione tra Cnel ed Ebinprof (Ente Bilaterale nazionale del comparto proprietari di fabbricati) firmata dal Dott. Giovanni Battista Baratta, presidente di Ebinprof e da sottoporre alla firma dell'On. Marzano, presidente del Cnel.

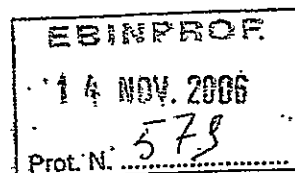
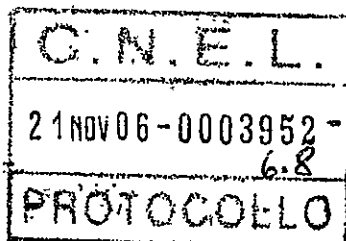
Nel rimanere in attesa di ricevere copia della convenzione controfirmata, cogliamo l'occasione per inviare distinti saluti.

Il Direttore
(Dott. Sandro Jaime Moser)



Ebinprof

Ente Bilaterale Nazionale del comparto
Proprietari di Fabbricati, costituito da Confedilizia,
Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, Uilucs-UIL



Roma, 30 ottobre 2006

Al Presidente del CNEL
Onorevole Antonio Marzano

Ai Vicepresidenti:
Prof. Giuseppe Acocella
Dott. Vittorio Fini

Oggetto: Nominativi Ebinprof per il Comitato Tecnico Scientifico.

Con riferimento alla Convenzione non onerosa deliberata dal CNEL nei confronti degli Enti Bilaterali, emanazione delle Parti Sociali e rivenienti da norme dei CCNL, lo scrivente Ente Bilaterale Ebinprof viene con la presente ad indicare i nominativi dei componenti il Comitato Tecnico Scientifico di cui all'art. 3 della suddetta convenzione di propria nomina:

- Dott. Dario Lupi
- Dott. Manlio Mazziotta
- Dott.ssa Adriana Rossato
- Dott. Parmenio Stroppa

Nel rimanere in attesa di essere convocati per procedere alla firma della convenzione, ci è gradita l'occasione per porgere i più cordiali saluti.

Vicepresidente
(Dott. Dario Lupi)

Il Presidente
(Dott. Gianni Baratta)

Ebinprof

Ente Bilaterale Nazionale del comparto
Proprietari di Fabbricati, costituito da Confedilizia,
Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, Uiltucs-UIL

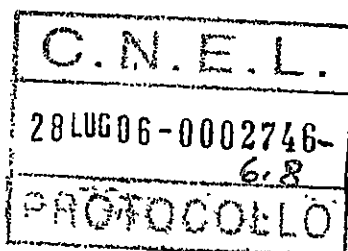
EBINPROF

25 LUG. 2006

Prot. N. 289

Roma, 25 luglio 2006

Al Presidente del CNEL
Onorevole Antonio Marzano



Ai Vicepresidenti
Prof. Giuseppe Acocella
Dott. Vittorio Fini

OGGETTO: RICHIESTA SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE

Con riferimento alla Convenzione non onerosa deliberata dal CNEL nei confronti degli Enti Bilaterali, emanazione delle Parti Sociali e rivenienti da norme dei CCNL, lo scrivente Ente Bilaterale Ebinprof (Ente Bilaterale Nazionale del comparto Proprietari di Fabbricati, costituito da Confedilizia, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-UIL) richiede la sottoscrizione della richiamata convenzione.

Allega copia dello Statuto dell'Ente e l'estratto delle norme contrattuali e della costituzione delle parti sociali.

In attesa di incontrarci per la stipula della convenzione ci è gradita l'occasione per porgerVi cordiali saluti.

Il Vicepresidente
(Dott. Dario Lupi)

Il Presidente
(Dott. Gianni Baratta)

UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2
Registrato in data 2/8/04
al n. 9004 Serie 3 Versate
lire 250.000 (Duecentocinquantomila).

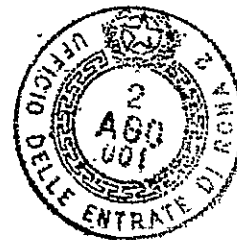
IL DIRIGENTE AREA SERVIZI
(Dessa M. CRIZIA DI FILIPPO)



COSTITUZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

"ENTE BILATERALE NAZIONALE DEL COMPARTO

PROPRIETARI DI FABBRICATI - EBINPROF -



L'anno duemilauno, il giorno 2° del mese di Agosto 2001, in Roma, Via Borgognona n. 47, si sono riuniti i Signori:

- Avv. Corrado SFORZA FOGLIANI, nato a Piacenza il 15.12.1938, domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di legale rappresentante della CONFEDILIZIA - Confederazione Italiana della Proprietà Edilizia - con sede in Roma, Via Borgognona n. 47, Codice Fiscale 80070690583, a quanto infra autorizzato dal Consiglio Direttivo della Confedilizia, con delibera del 27 giugno 2001;
- Ivano CORRAINI, nato a Bevilacqua (VR) il 06.04.1948, domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di legale rappresentante della "FILCAMS - Federazione Italiana Lavoratori Commercio Turismo Servizi", con sede in Roma - Via Leopoldo Serra n. 31, Codice Fiscale 80185530583 a quanto infra autorizzato dall'art. 11 dello Statuto Sociale;
- Gianni BARATTA, nato a Civitavecchia (RM) il 18.06.1955, domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di legale rappresentante della "FISASCAT - Federazione Lavoratori Commercio Turismo Servizi", con sede in Roma - Via Livorno n. 7, Codice Fiscale 80193930585, a quanto infra autorizzato dall'art. 16 dello Statuto Sociale;
- Brunetto BOCO, nato a Castelmasa (RM) il 08.05.1951, domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di legale rappresentante della "UILTuCS - Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi", con sede in Roma - Via Nizza n. 154, Codice Fiscale 80238510582, a quanto infra autorizzato dall'art. 35 dello Statuto Sociale;

e convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – Tra le Organizzazioni Sindacali Nazionali: CONFEDILIZIA – Confederazione Italiana della Proprietà Edilizia, FILCAMS – Federazione Italiana Lavoratori Commercio Turismo Servizi, FISASCAT – Federazione Lavoratori Commercio Turismo Servizi, UILTuCS – Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi viene costituito, a norma ed in attuazione dell'art. 8 del CCNL 15 dicembre 1999 per i dipendenti da Proprietari di fabbricati e successive modifiche ed integrazioni, l'ENTE BILATERALE NAZIONALE DEL COMPARTO PROPRIETARI DI FABBRICATI denominato "EBINPROF".

ART. 2 – Lo scopo, l'amministrazione, la vita dell'ENTE BILATERALE NAZIONALE DEL COMPARTO PROPRIETARI DI FABBRICATI EBINPROF" sono regolati dalle norme contenute nello Statuto che, firmato dai sopracitati componenti, viene allegato al presente atto sotto la lettera A per formarne parte integrante e sostanziale.

ART. 3 – La durata dell'EBINPROF è a tempo indeterminato.

ART. 4 – La sede dell'EBINPROF è attualmente in Roma, Via Borgognona n. 47.

ART. 5 – Sono organi dell'EBINPROF:

- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Vice Presidente
- il Comitato Esecutivo
- il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti.

ART. 6 – L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno; il primo si chiuderà il 31 dicembre 2001.

ART. 7 – La quota di iscrizione dei soci viene determinata come segue:

Euro 150 pari a £. 290.440,50 la CONFEDILIZIA

Euro 50 pari a £. 96.813,50 la FILCAMS

Euro 50 pari a £. 96.813,50 la FISASCAT

Euro 50 pari a £. 96,813,50 la UILTuCS

e pertanto il patrimonio iniziale è di Euro 300 (trecento), pari a £. 580.881 (cinquecentoottantamilaottocentoottantuno).

Le spese di registrazione del presente atto sono a carico dell'EBINPROF.

ART. 8 - Per i primi tre esercizi 2001-2002-2003 il Presidente dell'Ente sarà l'avv. Carlo del Torre, mentre il Vice Presidente sarà l'arch. Massimo Nozzi.

Il Presidente avv. Carlo del Torre ed il Vice Presidente arch. Massimo Nozzi provvederanno alla convocazione del Consiglio Direttivo, entro due mesi dalla data di costituzione dell'EBINPROF, per la nomina del Comitato Esecutivo e del Collegio dei Revisori dei Conti e per tutte le altre incombenze statutarie.

ART. 9 - Il Presidente avv. Carlo del Torre curerà la registrazione del presente atto costitutivo, la richiesta del codice fiscale ed le altre incombenze formali consimili.

CONFEDILIZIA

Avv. Corrado Sforza Fogliani

FILCAMS-CGIL

Sig. Ivano Corraini

FISASCAT-CISL

Gianni Baratta

UILTuCS-UIL

Brunetto BOGO

ENTE BILATERALE NAZIONALE DEL COMPARTO

PROPRIETARI DI FABBRICATI - EBINPROF -

STATUTO

ART. 1

COSTITUZIONE

E' costituito l'ENTE BILATERALE NAZIONALE DEL COMPARTO PROPRIETARI DI FABBRICATI "EBINPROF".

L'Ente Bilaterale, ai sensi dell'articolo 36 e seguenti del codice civile, ha natura giuridica di associazione non riconosciuta e non persegue finalità di lucro.

L'Ente Bilaterale Nazionale è un organismo paritetico composto: per il 50% da CONFEDILIZIA e per l'altro 50% da FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTuCS-UIL...

Sono soci fondatori: la CONFEDILIZIA (Confederazione Italiana della Proprietà Edilizia), quale componente rappresentativa dei proprietari di fabbricati, da una parte, e le Organizzazioni Sindacali FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTuCS-UIL, quale componente rappresentativa dei lavoratori di cui all'articolo 15 del CCNL del 15 dicembre 1999, dall'altra, tutte, in quanto come sopra rappresentative, firmatarie del CCNL stesso.

In nessun caso è consentito il trasferimento della quota o contributo associativo. La quota associativa non è in ogni caso rivalutabile e non dà nessun diritto in termini di partecipazione al patrimonio dell'amministrazione stessa, né in caso di suo scioglimento.

ART. 2

SEDE

L'Ente ha sede in Roma.

ART. 3

DURATA

La durata dell'Ente è illimitata.

ART. 4

SCOPI E FINALITA'

L'Ente Bilaterale svolge le seguenti funzioni:

- analizzare l'evoluzione strutturale del settore e gli aspetti connessi all'occupazione ed al mercato del lavoro;
- ~~predisporre studi e ricerche in merito a quanto previsto al punto precedente;~~
- formulare progetti rivolti alla formazione e/o riqualificazione professionale per i lavoratori cui si applica il vigente CCNL per i dipendenti da proprietari di fabbricati;
- predisporre schemi formativi per specifiche figure professionali, finalizzati al migliore utilizzo dei contratti di formazione e lavoro;
- elaborare a fini statistici i dati provenienti dalle Commissioni paritetiche territoriali e relativi fenomeni interessanti il settore;
- ricevere la copia degli Accordi di 2° livello, così come previsto all'art. 4, ultimo comma, sistematizzandoli al fine di rilevare l'evoluzione contrattuale in atto nel settore, nonché di tutte quelle che le parti sociali firmatarie riterranno necessarie all'attuazione degli accordi nazionali.

L'Ente potrà inoltre promuovere, eseguire e porre in essere tutte le iniziative, attività, operazioni utili al raggiungimento degli scopi sociali e che le parti sociali riterranno opportuno affidare all'ente medesimo.

~~L'Ente assumerà inoltre la funzione di segreteria operativa sia della Commissione Paritetica Nazionale di cui all' art. 10 del CCNL del 15 Dicembre 1999, ovvero successive eventuali modificazioni, sia dell'Organismo Paritetico Nazionale, istituito ai sensi del D.Lgs. 626/94 con Accordo 17 aprile 1997.~~

L'Ente Bilaterale Nazionale opera secondo indirizzi generali definiti al proprio interno dagli Organi Statutari di cui al successivo art. 6.

ART. 5

DIVIETO DI DISTRIBUZIONE

E' fatto espressamente divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi e riserve di capitale durante la vita dell'Ente, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 6

ORGANI STATUTARI

Sono organi dell'Ente Bilaterale Nazionale:

- il Consiglio Direttivo;
- il Comitato Esecutivo;
- il Presidente;
- Il Vice Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei conti.

Tutte le cariche hanno la durata di tre esercizi, permangono sino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio e possono essere riconfermate.

La funzione di ciascuno dei componenti degli Organi Statutari ha termine nel caso in cui la designazione venga revocata dal socio che l'aveva espressa, ovvero in caso di decadenza e/o di dimissioni.

Nei predetti casi, qualora si tratti di componenti del Consiglio Direttivo, il socio che ne aveva effettuato la designazione, provvede ad una nuova designazione nel più breve tempo e comunque entro i trenta giorni successivi.

In caso invece di dimissioni, di revoca o di decadenza di componenti del Comitato Esecutivo, il Presidente convoca immediatamente il Consiglio Direttivo per l'elezione del rispettivo sostituto o dei rispettivi sostituti.

I sostituti, sia che trattasi di componenti del Consiglio Direttivo, sia che trattasi di componenti del Comitato Esecutivo, rimangono in carica per la durata del triennio in corso.

La decadenza per qualsiasi ragione da componente del Consiglio Direttivo comporta la automatica decadenza da componente del Comitato Esecutivo nonché dalla carica di Presidente o di Vice Presidente per coloro che ricoprivano tali cariche.

ART. 7

CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da 24 componenti, nominati dai soci di cui all'art. 4, dei quali 12 designati dalla CONFEDERAZIONE e 12 designati pariteticamente dalle Organizzazioni Sindacali FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTuCS-UIL.

La designazione viene effettuata secondo i criteri decisi ed approvati dalle rispettive organizzazioni nazionali.

Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno il Presidente ed il Vice Presidente dell'Associazione, nonché i componenti il Comitato Esecutivo secondo quanto stabilito dal successivo articolo 11.

Il Consiglio Direttivo inoltre:

- a) fissa gli indirizzi e le linee di sviluppo dell'attività per il raggiungimento degli scopi sociali dell'Ente di cui all'articolo 4;
- b) approva, su proposta del Comitato Esecutivo, la relazione sull'attività programmata e su quella svolta;
- c) approva, su proposta del Comitato Esecutivo, il bilancio preventivo e consuntivo;
- d) delibera l'eventuale indennità di carica e l'indennità di presenza a favore dei propri componenti, nonché gli emolumenti a favore dei Revisori dei Conti;
- e) approva l'eventuale Regolamento dell'Ente;
- f) approva le eventuali modifiche statutarie;
- g) delibera lo scioglimento dell'Ente e la nomina dei liquidatori.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte all'anno, una volta entro Aprile per esaminare ed approvare il consuntivo dell'anno precedente ed una volta entro Novembre per esaminare ed approvare il preventivo dell'anno seguente. Esso viene convocato dal Presidente a mezzo lettera raccomandata ovvero a mezzo fax oppure a mezzo di messaggio di posta elettronica (e-mail) da inviarsi almeno 15 giorni prima della riunione, ovvero, con messaggio a mezzo telegrafo, da inviarsi almeno 3 giorni prima della data della riunione.

Il Presidente, inoltre, deve convocare il Consiglio Direttivo qualora lo richieda almeno 1/3 dei Consiglieri in carica.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo devono essere invitati i Revisori dei Conti.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno un componente nominato da ciascuno dei Soci di cui all'articolo 1.

Le riunioni del Consiglio Direttivo vengono presiedute dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente o, in caso di impedimento anche di quest'ultimo, dal componente più anziano.

All'inizio della riunione viene nominato un Segretario che provvede a redigere il verbale della riunione, che, una volta approvato, deve essere trascritto nell'apposito libro verbali del Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti.

Per le riunioni riguardanti modifiche statutarie, approvazione e/o modifiche dell'eventuale Regolamento, la convocazione deve essere effettuata a mezzo di lettera raccomandata con l'indicazione espressa dell'argomento all'ordine del giorno, almeno 30 giorni prima della data fissata per la riunione. Le relative delibere, per avere validità, devono essere ratificate in forma scritta da tutti i Soci.

ART. 8

COMITATO ESECUTIVO

Il Comitato Esecutivo è costituito da sei componenti e cioè dal Presidente, dal Vice Presidente dell'Ente nonché da altri quattro componenti nominati dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti, dei quali due in rappresentanza della CONFEDILIZIA e due in rappresentanza della FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTuCS-UIL, in modo che, tenuto conto dell'appartenenza del Presidente o del Vice Presidente, ciascuna di dette organizzazioni sia rappresentata nel Comitato Esecutivo stesso.

Il Comitato Esecutivo si riunisce ogni qualvolta lo ritengano necessario il Presidente o almeno due dei suoi componenti; viene convocato dal Presidente anche a mezzo fax almeno cinque giorni prima della riunione.

I componenti il Comitato Esecutivo durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Spetta al Comitato Esecutivo:

- a) vigilare sulla esecuzione di tutte le decisioni assunte dal Consiglio Direttivo;
- b) curare l' oculata gestione delle risorse finanziarie, in conformità delle istruzioni all'uopo impartite dal Consiglio Direttivo;
- c) deliberare e compiere qualsiasi atto di ordinaria e straordinaria amministrazione, con esclusione di quelli riservati alle organizzazioni indicate all' art. 1 del presente Statuto;
- d) sottoscrivere eventuali convenzioni assicurative e/o finanziarie per la gestione delle somme disponibili in conformità agli indirizzi all'uopo impartiti dal Consiglio Direttivo;
- e) sottoscrivere eventuali accordi e convenzioni con società di servizi esterni all'Ente, per le necessità amministrative e contabili della stessa;
- f) compilare il bilancio annuale consuntivo e quello preventivo;
- g) istituire apposite commissioni provinciali e/o regionali composte pariteticamente per la verifica del diritto alle prestazioni richieste;
- h) decidere sull'ordinamento dei servizi disciplinandone il funzionamento;
- i) deliberare le indennità ed i rimborsi spese per i componenti gli organismi sociali.

Le riunioni del Comitato Esecutivo sono valide con la presenza di almeno cinque dei suoi membri e le relative deliberazioni sono valide qualora siano assunte con il voto favorevole di almeno quattro dei suoi componenti.

Le riunioni del Comitato Esecutivo vengono presiedute dal Presidente dell'Ente o, in sua assenza, dal Vice Presidente; all'inizio delle riunioni viene nominato il Segretario della riunione che provvede alla stesura del relativo verbale che, se non viene approvato nel corso della riunione, deve essere esaminato per la sua approvazione nella riunione successiva.

I verbali via via che vengono approvati devono essere trascritti nell'apposito libro.

Alle riunioni del Comitato Esecutivo viene invitato il Presidente dei Revisori dei Conti.

Il Comitato può delegare i suoi poteri, per determinati atti o per un complesso di atti, ad uno o più dei propri membri.

ART. 9

PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti tra i componenti del Consiglio Direttivo, alternativamente per la durata di un triennio, su designazione della Confedilizia e delle organizzazioni sindacali dei dipendenti, con il reciproco gradimento.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo, impartisce le disposizioni generali della gestione e ne controlla la esecuzione.

In caso di assenza o impedimento o per espressa delega, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

Il Presidente ed il Vice Presidente agiscono con poteri congruenti in tutti gli atti dell'Ente, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, sia di attività interna che di attività esterna.

ART. 10

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 membri effettivi e da 2 supplenti scelti, di comune accordo tra i Soci, tra i professionisti iscritti all'Albo dei Revisori dei Conti istituiti presso il Ministero di Grazia e Giustizia:

- 1 con la funzione di Presidente su designazione della parte che non esprime il Presidente dell'Ente;
- 1 effettivo ed 1 supplente designato dalle Organizzazioni Sindacali;
- 1 effettivo ed 1 supplente designato dalla Confedilizia.

Qualora, nel periodo di carica del Collegio, venga meno uno o più dei suoi componenti, subentrerà il revisore supplente designato dalla stessa parte sociale; nel caso in cui nel periodo di carica del Collegio vengano meno due revisori designati dalla stessa parte sociale, il Presidente convocherà immediatamente il Consiglio Direttivo perché venga integrato il Collegio tenendo conto di quanto stabilito al precedente primo comma del presente articolo.

I componenti subentranti rimangono in carica sino alla scadenza del triennio in corso.

Il Collegio dei Revisori controlla l'amministrazione dell'Ente, accerta la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza dei bilanci alle risultanze dei libri, alle scritture contabili ed allo Statuto.

Il Collegio redige la relazione sui bilanci preventivo e consuntivo dell'esercizio finanziario, depositandola almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione del Consiglio indetta per l'approvazione dei suddetti bilanci preventivo o consuntivo.

I Revisori dei conti assistono alle sedute del Consiglio Direttivo.

Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti deve essere invitato a partecipare alle riunioni del Comitato Esecutivo.

ART. 11

ENTRATE DELL'ENTE E GESTIONE FINANZIARIA

In via ordinaria costituiscono entrate dell'Ente:

- a. i contributi versati dall'INPS, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del CCNL del 15 dicembre 1999, ovvero del CCNL vigente, e destinati all'Ente dalle Parti Sociali in occasione dei rinnovi o delle modifiche del CCNL ai fini di permettere all'Ente stesso il perseguimento delle proprie funzioni che sono volte a sviluppare i rapporti sindacali ed a sviluppare la situazione di miglioramento contrattuale;
- b. liberalità versate da enti o singoli privati;
- c. le rivalutazioni, i rendimenti, gli interessi attivi e di mora, le rendite e i ricavi ed i proventi di gestioni.

La gestione finanziaria, di cui alla precedente lettera c), che può essere effettuata direttamente o attraverso la stipulazione di apposite convenzioni con soggetti esterni, potrà consistere nella sottoscrizione e/o nell'acquisto di:

- titoli di debito pubblico, polizze assicurative;
- beni immobili, anche sotto forma di interi pacchetti azionari rappresentativi di essi;
- obbligazioni garantite dallo Stato;
- ogni altra forma di investimento che di volta in volta, sia ritenuta dotata di adeguate garanzie di affidabilità e di rendimento.

ART. 12

PATRIMONIO SOCIALE

Tutti i mezzi patrimoniali dell'Ente, ogni e qualsiasi entrata che a qualsivoglia titolo concorra ad incrementare quanto previsto dal precedente articolo 11 e così qualsiasi bene che a qualsiasi titolo sia pervenuto nella disponibilità dell'Ente, e così i contributi versati e destinati all'Ente in adesione allo spirito e alle finalità del contratto nazionale di lavoro, i contributi eventualmente concessi da terzi pubblici o privati, e poi lasciti, donazioni, liberalità a qualsiasi titolo conferiti nel patrimonio dell'Ente, saranno destinati esclusivamente al conseguimento delle finalità dell'Ente stesso.

Il regime giuridico relativo ai beni e, più in generale, al patrimonio dell'Ente, è quello del "fondo comune", regolato per solidale irrevocabile volontà dei soci dalle previsioni del presente Statuto,

con espressa esclusione e conseguente inapplicabilità delle disposizioni in tema di comunione di beni.

I Soci non hanno diritto ad alcun titolo sul patrimonio dell'Ente sia durante la vita dell'Ente che in caso di scioglimento dello stesso.

ART. 13

ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Il bilancio preventivo per il successivo esercizio deve essere approvato dal Consiglio Direttivo dell'Ente entro il 30 Novembre dell'anno precedente, il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente entro il 30 Aprile.

Sia il preventivo che il consuntivo, una volta approvati, dovranno essere trasmessi prontamente, e comunque entro un mese dalla loro approvazione, a tutti i Soci.

Il prelievo, l'erogazione ed il movimento di fondi dell'Ente devono essere effettuati con firma abbinata del Presidente e del Vice Presidente.

ART. 14

SCIoglimento - CESSAZIONE

Per lo scioglimento dell'Ente è necessaria la decisione unanime dei Soci espressa per iscritto; tale scioglimento viene quindi deliberato con voto unanime dal Consiglio Direttivo che, a tal fine, viene convocato con raccomandata consegnata alla posta almeno trenta giorni prima della riunione.

In caso di scioglimento dell'Ente o, comunque, di cessazione per qualsiasi causa, il patrimonio residuo, soddisfatte tutte le eventuali passività, sarà devoluto dai liquidatori, escluso in ogni caso qualsiasi rimborso ai soci, per attività ed iniziative assimilabili a quelle che costituiscono lo scopo dell'Ente.

ART. 15

REGOLAMENTO

Per l'attuazione del presente Statuto l'Ente può dotarsi di un Regolamento, che dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo, la cui delibera di approvazione, per avere validità, deve essere ratificata per iscritto da tutti i Soci.

ART. 16

DISPOSIZIONI FINALI

Copia autentica dello Statuto vigente sarà consegnata a ciascun socio entro un mese dalla sua approvazione.

Gli scopi dell'Ente potranno essere modificati solo in esecuzione delle disposizioni espressamente pattuite a livello nazionale dalle parti stipulanti il CCNI, per i dipendenti da proprietari di fabbricati.

ART. 17

RINVIO ALLE LEGGI

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge in materia di associazioni di fatto senza scopo di lucro.


CONFCOMMERCIO
COMMERCIO TURISMO SERVIZI PROFESSIONI - P.M.L.

CGIL

FILCAMS

C / I / S / L
FISASCAT

UIL  **UILTUCS**

Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi

Testo Unico

Roma, 2 luglio 2004

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DA AZIENDE DEL TERZIARIO DELLA DISTRIBUZIONE E DEI SERVIZI

L'anno 2004, il giorno 2 del mese di luglio in Roma

Tra

la Confederazione Generale Italiana del Commercio, del Turismo, dei Servizi, delle Professioni e delle P.M.I. rappresentata dal Presidente della Commissione Sindacale, il Presidente Confederale dott. Sergio Billè, dal Vice Presidente Ing. Vincenzo Gervasio e composta dai signori: Giovanni Adelfi, Tommaso Altieri, Daniela Amadori, Federico Amietta, Giampietro Badan, Loredana Bernardi, Francesco Berruti, Luca Bertuola, Fabio Biraghi, Simonpaolo Buongiardino, Franca Caggioli, Germana Calviello, Emanuela Cambrini, Leopoldo Capra, Daniele Carboni, Carlo Alberto Carpignano, Adriano Cattaruzza, Mauro Ceriotti, Daniela Ceruti, Giuseppe Chinellato, Nicola Cigliese, Giovanni Conti, Vincenzo D'Alessandro, Marcello d'Alfonso, Francesco Dalla Pietra, Monica De Gregorio, Danilo De Nardi, Luigi Di Raffaele, Claudio Di Vincenzo, Franco Entilli, Antonio Ferrarini, Arnaldo Fiorenzoni, Renzo Fossati, Maria Lucia Galdieri, Giovanni Gatti, Mara Gianfanti, Massimo Giordano, Nadia Giovannacci, Giampaolo Gualla, Stefano Guidi, Barbara Gumieri, Giancarlo Macchetto, Mara Malucelli, Gualtiero Manzoni, Roberto Masi, Vittorio Massagrande, Guido Mastropietro, Bruno Milani, Mauro Negri, Francesco Palermo, Francesco Panerai, Giovanni Pantanella, Paolo Paolillo, Paolo Paoloni, Gianni Parvis, Roberto Perna, Costante Persiani, Alberto Petrerà, Iyano Piran, Massimiliano Polacco, Norberto Porro, Pierantonio Poy, Giovanni Pozzi, Daniele Pracchia, Stefano Quagliozzi, Roberto Radicchi, Angelo Ragazzi, Antonio Rezzoagli, Valerio Ribichini, Paolo Romanin Jacur, Mario Sassi, Francesco Scacchetti, Nicola Scattolin, Ennio Serboni, Adriano Serenio, Gianfranco Soranna,

Sergio Sparacio, Dieter Steger, Adelheid Stifter, Giuliano Stronati, Riccardo Tamburini, Giuseppe Tattoli, Claudio Tomassini, Ugo Turi, Gabriele Valli con l'assistenza del Direttore Generale Luigi Taranto, dei coordinatori della Commissione sindacale Basilio Mussolin ed Alessandro Vecchietti, del responsabile del Settore Relazioni Sindacali e Legislazione del Lavoro Luigi De Romanis e di Giuseppe Zabbatino, Guido Lazzarelli, Laura Iodice, Donata Tirelli.

e

la Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Turismo e Servizi FIL-CAMS/CGIL rappresentata dal Segretario Generale Ivano Corraini, dal responsabile del settore Segretario Nazionale Marinella Meschieri, dai Segretari Nazionali Carmelo Caravella, Flora Carlini, Carmelo Romeo, Bruno Perin, Maurizio Scarpa, dal presidente del c.d. Luigi Coppini, e dai componenti del Comitato Direttivo Nazionale, Abbonizio Marzia, Acconci Angela, Agassini Silvia, Albanella Luisa, Alberti Donatella, Angelini Dalida, Anile Lucia, Antonioli Maura, Bacci Marco, Bainsi Giuliana, Balestrieri Francesca, Belli-Otello, Benocci Valeria, Bertolotti Marco, Bertolucci Paolo, Besenconi Gianfranco, Bianchi Ennio, Bittarelli Luigi, Biscaro Vigilio, Bonazza Dino, Bortolami Adriano, Botta Danila, Brogi Barbara, Broglia Miriam, Bucchioni Giovanni, Calanca Alessandro, Calò Luigina, Camellini Elisa, Campari Ramona, Capponi Fabio, Caracciolo Manuela, Caramelle Roland, Carnevale Maddalena, Carpinio Giovanni, Castagnini Fabio, Castellani Cristina, Cattaneo Federica, Cetti Pierluigi, Ciavarella Maria, Ciman Rosella, Cioffi Canio, Codonesu Sergio, Corazzesi Luigi, Cuntrò Anna, Dameli Nadia, Dangiulillo Marina, De Checchi Loredana, De Filippo Antonio, De Rocco Elena, Decicco Tonino, Della Volpe Carla, Di Meglio Enzo, Dragone Lucia, Ez Zaaf Abdelaziz, Erbante Anna Pia, Esposito Rosa, Fanesi Gabriella, Fassina Sergio, Fattini Romano, Ferrari Stefania, Filandetti Antonella, Fiorani Giordano, Folloni Enrico, Forti Piergiorgio, Francavilla Cosimo, Franceschini M. Antonia, Franceschini Sergio, Franceschini Franco, Galati Mario, Giannessi Laura, Giupponi Zaverio, Giuriolo Lorenza, Grimaldi Antonella, Guerriero Angelo, Guglielmi Gabriele, Ioris Marisa, Landini Alda, Lazzari Alberto, Libri Aldo, Lorusso Giuseppe, Losio Renato, Mafezzoli Dora, Maggio Maria, Magnani Luca, Mancini Giuseppe, Mancini Gianfranco, Mangili Mario, Manneschi Corrado, Manocchio Maria, Marchi Giancarlo, Marconi Piero, Margherita Danilo, Marianucci Daniela, ~~Marieschi Cristiano, Martinelli Gianbattista~~, Mazziotta Manlio, Melidoni Rosagiulia, Melotti Massimo, Mengaroni Luigino, Merlo Lucia, Merola Adriana, Minni Cono, Minniti Carmela, Montanini Giusi, Morgese Gaetano,

Composizione delle parti

Morini Silvana, Moriconi Mauro, Moscagiuri-Antonio, Muchon-Giusi, Nacinovich Luciano, Nesi Carmine, Nozzi Massimo, Orsi Michele, Palazzo Antonio, Pasero Bruno, Pedretti Marco, Pes Daniela, Pestelli Sergio, Pinna Salvatore, Pizzamiglio Santino, Ponti Licia, Rastelli Bruno, Ricci Loretto, Roncaccia Gianni, Rota Mirco, Salvato Alessandra, Sardyko Wioletta, Scarnati Luigi, Scognamiglio Giuseppe, Serafini Egidio, Sforza Giuseppe, Sgargi Walter, Silvestro Giuseppe, Simula Stefano, Soavi Rossella, Sormanni Fabio, Speriani Giovanni, Stancampiano Antonio, Stornaiuolo Rosario, Talenti Enrico, Taratufolo Manuela, Tempesta Pasquale, Terenzi Antonio, Tordini Stefano, Trincherò Gianni, Unmarino Francesca, Valenti Assunta, Vanoli Giorgio, Veirana Fulvia, Vitagliano Andrea, Walzl Christine, Zanardi Guido, Zapparoli Roberto, Zerlotti Caterina, Zucchini Leonardo, con l'intervento della Confederazione Generale Italiana Lavoratori (Cgil) rappresentata dalla Segretaria Confederale Nicoletta Rocchi.

e

La Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo - FISASCAT/CISL - rappresentata dal Segretario Generale Gianni Baratta, dai Segretari Nazionali, Pierangelo Raineri, Pietro Giordano, Mario Piovesan Giovanni Pirulli, da: Antonio Michelagnoli, Elisabetta Falcone, Salvatore Falcone, Marcello Pasquarella, Roberto Ricciardi, Daniela Rondinelli, dell'Ufficio Sindacale unitamente ad una delegazione trattante composta da: Giovanni Agostini, Annalisa Albertazzi, Antonio Albiniano, Cecilia Andriolo, Patrizia Antonini, Antonio Bacci, Giuliana Baretto, Matteo Barrella, Dario Battuello, Alberto Bizzocchi, Luciana Bommassar, Claudio Bosio, Agostino Bottani, Paola Botti, Domenico Bove, Lidia Brachelente, Rita Brandalise, Mauro Brinati, Gianfranco Brotto, Camillo Buffa, Roberta Cabrelle, Renato Calì, Giuseppe Calzaghe, Dario Campeotto, Gianluca Campolongo, Riccardo Camporese, Felice Cappa, Margara Cappelli, Rosalba Carai, Piero Caredda, Sergio Carminati, Elmina Castiglioni, Antonio Castrignano, Giovanna Catizzone, Alfredo Cattaruzza, Silvio Cauzzi, Mirco Ceotto, Milena Cesca, Stefania Chirico, Franco Ciccolini, Antonio Cinosi, Bruno Cordiano, Roberto Corona, Carlo Costantini, Patrizio Cusano, Amelio Custodi, Mario Dal Soler, Giovanni D'Angelo, Carla De Stefanis, Adriano Degioanni, Marco Demurtas, Ester Di Domenico, Ermanno Di Gennaro, Panerazio Di Leo, Gennaro Di Micco, Carlo Di Paola, Ulrike Eggér, Guido Fabiano Battistino, Antonio Falotico, Quinto Fantini, Domenico Ferrigni, Francesco Ferroni, Antonio Fiorenza, Ferruccio Fiorot, Ilda Fittipaldi, Giuseppe Foti, Loredana Franco, Andrea Gaggetta, Manfred Gamper, Adriano Giacomazzi, Giovanni Giudice, Rocco Golino, Erminio

Gomiero, Daniele Greco, Alessandro Gualtieri, Davide Guarini, Aldo Guarnone, Pietro Ianni, Alessandro Ingrosso, Angela Kalaydijan, Fabio Laritonda, Angela Lazzaro, Carmela Licenziato, Rosario Lo Proto, Luca Maestripieri, Alfredo Magnifico, Tila Mair, Iride Manca, Gilberto Mangone, Danilo Manini, Aldo Manzini, Fabio Marcatili, Luca Marcazzan, Maurizio Marcolin, Giovanni Marini, Viviana Masi, Tiziana Mastrangelo, Gianfranco Mazza, Renata Mazzaccò, Amedeo Meniconi, Biagio Montefusco, Aniello Montuolo, Raffaella Moretto, Bice Musocchi, Erika Naretto, Nicola Nesticò, Rosa Palmieri, Silvano Pandolfo, Ugo Parisi, Sabrina Parutta, Paolo Perazzoli, Luigino Pezzuolo, Giorgio Piacentini, Leonardo Piccinno, Antonio Pirozzi, Pietro Pizzingrilli, Alberto Pluda, Luigi Polinesi, Rosetta Raso, Vincenzo Riglietta, Maurizia Rizzo, Daniele Salvador, Francesco Sanfile, Luciano Santigli, Bruno Sassi, Santo Schiappacasse, Rolando Sirni, Lorena Soffritti, Selena Sologgiati, Francesco Spanò, Mario Testoni, Giuseppe Tirelli, Giuseppe Tognacca, Giuseppe Tognarini, Fernando Toma, Oscar Turati, Mauro Urli, Costantino Vaidanis, Elena Vanelli, Francesco Varagona, Floriana Vissà, Giovanni Zambelli; con l'intervento della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL) rappresentata dal Segretario Confederale Giorgio Santini.

e

La Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi (UILTuCS-UIL), rappresentata dal Segretario Generale Brunetto Boco, dal responsabile del settore Segretario Nazionale Gianni Rodilloso, dai Segretari Nazionali: Emilio Fagnoli, Caterina Fulciniti, Marco Marroni, Parmenio Stroppa, dal Presidente Raffaele Vanni, da Antonio Vargiu del Dipartimento Sindacale; dai componenti del Comitato Direttivo Nazionale Sergio Amari, Paolo Andreani, Antonio Andrisano, Cristiano Ardau, Sergio Ariodante, Pietro Baio, Giuliana Baldini, Giuseppe Ballato, Enzo Bardi, Giuseppina Belletti, Gaetano Bentivegna, Bruno Bettocchi, Luigino Boscaro, Salvatore Bove, Roberto Broglia, Gianni Callegaro, Osvaldo Cappadona, Giovanni Casa, Maurizio Casadei, Agata Castiglione, Roberto Ceccarelli, Grazia Chisin, Nicola Cieri, Gianluca Cioccoloni, Rosario Gusi, Mario D'Angelo, Luigi De Mitri Pugno, Michele De Simone, Sergio Del Zotto, Rocco Della Luna, Sergio Diecidue, Alessandro Fanzone, Salvatore Fanzone, Gabriele Fiorino, Marianna Flauto, Stefano Franzoni, Giovanni Gazzo, Cataldo Giammella, Giuliano Giannetti, Giovanni Giorgio, Marcello Gregorio, Giancarlo Guidi, Luciano Gullone, Cesare Ierulli, Antonino Iarda, Pietro La Torre, Cosimo La Volta, Maria Ermelinda Luchetti, Roberto Maestrelli, Massimo Marchetti, Gilberta Massari, Maurizio Milandri, Ivano Morandi, Milva Moretta,

Composizione delle parti

Roberta Musu, Antonio Napoletano, Raffaella Nomade, Francesco Ortelli, Leonardo Pace, Aurelio Pellegrini, Antonio Petrelli, Giannantonio Pezzetta, Bruno Pilo, Arianna Pitorri, Paolo Proietti, Maurizio Regazzoni, Ennio Rovatti, Giuseppe Sagliocco, Carlo Sama, Pasquale Sastri, Luigi Scardaone, Fabio Scapinelli, Luciano Sciascia, Riccardo Serri, Remigio Servadio, Fabio Serveidei, Giuseppe Silvestri, Elisabetta Sorgia, Gennaro Strazzullo, Michele Tamburrelli, Ivana Veronese, Antonio Verrino, Arcangelo Vurruso, Angelo Zarfati, Giuseppe Zimmari; e con la partecipazione della Unione Italiana del Lavoro (UIL) nella persona del Segretario Confederale Lamberto Santini

visti

- il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti da Aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi stipulato in data 20 settembre 1999
- il rinnovo della parte economica stipulato in data 2 luglio 2001
- l'Accordo Nazionale di rinnovo siglato in data 2 luglio 2004

si è stipulato

il presente Contratto Collettivo di Lavoro per i Dipendenti da Aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi composto di:

- Premessa e sfera di applicazione
- 5 sezioni;
- 236 articoli;
- 14 Allegati;
- 4 tabelle;
- 7 Protocolli aggiuntivi.

Letti, approvati e sottoscritti dai rappresentanti di tutte le Organizzazioni stipulanti.

Ove la controversia e relativa procedura abbiano riguardato questioni attinenti al sistema di relazioni sindacali (nazionale o di secondo livello di cui agli articoli da 5 a 9), la parte, il cui diritto di organizzazione sindacale al rispetto di quanto in materia previsto risulti leso, sulla base della deliberazione della Commissione Paritetica, ovvero, in assenza di detta deliberazione, sulla base di oggettivi riscontri, potrà decidere, previo confronto tra le Organizzazioni stipulanti (confronto da esaurirsi entro 10 giorni) di non ottemperare a sua volta alle procedure e modalità previste al riguardo.

Per tutto quanto relativo al funzionamento della Commissione Paritetica Nazionale, potrà provvedere la Commissione stessa, con proprie deliberazioni.

TITOLO IV - ENTI BILATERALI

Art. 17 - Premessa

Le Parti riconfermano l'importanza che la bilateralità riveste nel sistema delle relazioni sindacali ai vari livelli.

In tal senso predisporranno un avviso comune in materia di riforma degli ammortizzatori sociali.

Le parti effettueranno inoltre una valutazione congiunta sui provvedimenti in discussione in Parlamento in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, al fine di valutare la possibilità di assumere iniziative congiunte a favore delle aziende e dei dipendenti del settore.

Art. 18 - Ente Bilaterale Nazionale per il Terziario

L'Ente Bilaterale Nazionale per il Terziario ha i seguenti scopi:

- a) promuovere la costituzione degli enti bilaterali a livello territoriale e coordinarne l'attività, verificandone la coerenza con gli accordi nazionali;
- b) verificare la coerenza degli statuti e dei regolamenti degli enti bilaterali territoriali e regionali, con l'allegato n. 4 del presente CCNL, dando i relativi visti di congruità;
- c) incentivare e promuovere studi e ricerche sul settore terziario, con particolare riguardo all'analisi dei fabbisogni di formazione;

- d) promuovere, progettare e/o gestire anche attraverso convenzioni, iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché con altri organismi orientati ai medesimi scopi;
- e) attivare, direttamente o in convenzione, le procedure per accedere ai programmi comunitari ispirati e finanziati dai fondi strutturali, con particolare riferimento al Fondo Sociale Europeo e gestirne, direttamente o in convenzione, la realizzazione;
- f) istituire e gestire l'Osservatorio Nazionale, di cui all'art. 6, Prima Parte, del CCNL 8.11.1994 per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi, nonché coordinare l'attività degli Osservatori territoriali;
- g) promuovere ed attivare le iniziative necessarie al fine di favorire l'incontro tra la domanda e offerta di lavoro;
- h) favorire, anche attraverso azioni formative, le pari opportunità per le donne, in vista della piena attuazione della legge 125/91, nonché il loro reinserimento nel mercato del lavoro dopo l'interruzione dovuta alla maternità;
- i) raccogliere e analizzare i dati previsti all'art. 9 della legge n. 125/91;
- l) costituire una banca dati relativa alle professionalità con il supporto degli enti bilaterali regionali e territoriali affinché venga effettuata una ricognizione in merito ai mutamenti che si sono realizzati nei profili professionali, anche in relazione alle evoluzioni intervenute nei vari settori;
- m) valutare l'opportunità di avviare forme di sostegno al reddito sulla base delle future disposizioni legislative in materia di ammortizzatori sociali. A tale scopo potranno anche essere considerate iniziative che favoriscano la predisposizione di progetti di formazione e/o riqualificazione, al fine di agevolare il reinserimento dei lavoratori al termine del periodo di sospensione dal lavoro, in sinergia con il fondo previsto per la formazione continua (FORTE);
- n) seguire lo sviluppo della somministrazione a tempo determinato nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione e delle intese tra le parti sociali;
- o) ricevere dalle Organizzazioni territoriali gli accordi realizzati a livello territoriale o aziendale curandone l'analisi e la registrazione secondo quanto stabilito dalla legge 936/86 di riforma del CNEL;
- p) ricevere la notizia della elezione delle rappresentanze sindacali unitarie all'atto della loro costituzione;
- q) promuovere lo sviluppo e la diffusione di forme integrative nel campo della previdenza e dell'assistenza, secondo le intese tra le parti sociali;
- r) promuovere l'attivazione di sportelli di assistenza ai lavoratori per i servizi di previdenza e sanità integrativa;

- s) promuovere studi e ricerche relative alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva nonché assumere funzioni operative in materia, previe specifiche intese tra le parti sociali;
- t) valorizzare in tutti gli ambiti significativi le specificità delle relazioni sindacali del terziario e delle relative esperienze bilaterali;
- u) individuare ed adottare iniziative che rispondano all'esigenza di una costante ottimizzazione delle risorse interne all'Ente Bilaterale Nazionale stesso e effettuare una valutazione in merito alla possibile razionalizzazione degli enti bilaterali, finalizzata al miglioramento dei compiti ad essi affidati dalla contrattazione;
- v) attuare gli altri compiti che le parti, a livello di contrattazione collettiva nazionale, decideranno congiuntamente di attribuire all'Ente Bilaterale Nazionale per il Terziario.

L'Ente Bilaterale Nazionale provvederà a formulare uno schema di regolamento per gli Enti Bilaterali Territoriali.

Le parti inoltre convengono di garantire, in vista dell'adozione della convenzione nazionale tra l'INPS e le Organizzazioni nazionali stipulanti il presente CCNL, la trasmissione, da parte degli Enti Bilaterali Territoriali ad EBINTer, dello Statuto, del Regolamento e del bilancio consuntivo, per verificarne la regolare costituzione ed esprimere il relativo parere di conformità, rispetto a quanto stabilito dal CCNL Terziario.

Art. 19 — Analisi di problemi settoriali da parte dell'Ente Bilaterale Nazionale

L'Ente Bilaterale nazionale, inoltre, istruisce, su istanza di una delle parti stipulanti, la ricognizione di problemi sorti, a livello di singoli settori compresi nella sfera di applicazione del presente contratto, e relativi agli effetti derivanti dall'attuazione delle norme contrattuali, in particolare con riferimento a classificazione, sistemi di flessibilità dell'orario anche in conseguenza di nuove modalità di svolgimento dell'attività settoriale, organizzazione del lavoro, innovazioni tecnologiche e le altre materie affidate dalle parti.

L'istruttoria avviene attraverso la costituzione di una apposita Commissione Paritetica Bilaterale composta da rappresentanti delle parti stipulanti e dei settori interessati.

Le risultanze del lavoro svolto saranno presentate nel corso di apposito incontro alle parti stipulanti al fine di consentire, attraverso la sottoscrizione di specifico accordo, l'inserimento delle stesse nel contesto del presente contratto.

La medesima procedura potrà essere attivata per l'esame di contributi presentati a livello territoriale o di singole categorie in merito all'individuazione di nuove figure professionali di II livello per le quali consentire l'instaurazione del rapporto di apprendistato.

Art. 20 – Enti bilaterali territoriali

L'Ente Bilaterale istituisce l'Osservatorio, che svolge, a livello locale, le medesime funzioni dell'Osservatorio nazionale realizzando una fase d'esame e di studio idonea a cogliere gli aspetti peculiari delle diverse realtà presenti nel territorio.

A tal fine, l'Osservatorio:

- a) programma ed organizza, al livello di competenza, relazioni sulle materie previste alla lettera a) dell'art. 14, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all'Osservatorio Nazionale, anche sulla base di rilevazioni realizzate dalle associazioni imprenditoriali in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 9 della legge n. 56/1987; restano ferme, per le imprese, le garanzie previste dall'art. 4, quarto comma, della legge 22 luglio 1961, n. 628;
- b) ricerca ed elabora, anche a fini statistici, i dati relativi alla realizzazione ed all'utilizzo degli accordi in materia di contratti di formazione e lavoro e di apprendistato, inviandone i risultati; di norma a cadenza trimestrale, all'Osservatorio Nazionale;
- c) predispone i progetti formativi per le singole figure professionali, al fine del migliore utilizzo dei contratti di formazione e lavoro;
- d) riceve dalle Associazioni territoriali aderenti alla Confcommercio – anche aggregandole per comparti merceologici e settori omogenei – le comunicazioni di cui agli artt. 116, 119, 121, 122 e 123; in questo quadro, possono, inoltre, essere svolte indagini a campione sull'utilizzo dell'art. 120.

La realizzazione delle finalità sopra indicate avviene con modalità e strumenti coerenti con l'impostazione di cui all'art. 14, e relativo allegato 5.

Sezione Prima - Sistemi di relazioni sindacali

L'Ente Bilaterale, inoltre, promuove e gestisce, a livello locale, iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti.

In particolare, svolge le azioni più opportune affinché, dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori tutelato dagli articoli 148, 153, 154 e 155, del presente contratto, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche delle attività del comparto.

Esso svolge attraverso apposite Commissioni Paritetiche Bilaterali, composte da almeno tre membri rappresentanti, designati dalle OO.SS. territoriali aderenti alle parti stipulanti il presente contratto, le funzioni previste:

- a) dall'art. 61 (contratti a tempo determinato);
- b) dall'art. 41, (contratti d'inserimento);
- c) dalla SEZIONE SECONDA (Tutela della salute e della dignità della persona);
- d) dagli articoli da 42 a 60 (apprendistato);
- e) dagli articoli da 121 a 123 (orario di lavoro) relativamente alle procedure per la realizzazione dei sistemi di flessibilità plurisettimanali;
- f) dall'art. 69, (part-time), relativo ai contratti a tempo parziale della durata di 8 ore settimanali ovvero dagli eventuali accordi territoriali in materia;
- g) dall'art. 90 (lavoro ripartito).

Svolge le funzioni:

- a) di ente promotore delle convenzioni per la realizzazione dei tirocini formativi ai sensi dell'art. 18, legge n. 196/97 e del Decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 142;
- b) di supporto in materia di conciliazione ed arbitrato previste dagli artt. 37 e 38;
- c) ad esso affidate dagli accordi territoriali in materia di riallineamento retributivo;
- d) eventualmente ad esso affidate da nuove disposizioni di legge in materia di apprendistato.

Art. 21 - Finanziamento Enti Bilaterali territoriali

Ad integrazione e modifica dell'art. 1 dell'accordo sindacale 20 luglio 1989 e dell'art. 3, dell'accordo di rinnovo 29 novembre 1996, con decorrenza dal 1° gennaio 2000, il contributo da destinare in favore dell'Ente Bilaterale territoriale è stabilito nella misura dello 0,10% a carico dell'azienda e dello 0,05% a carico del lavoratore su paga base e contingenza.

Le parti si danno atto che, a decorrere dal 1° gennaio 2000, nel computo degli aumenti del contratto si è tenuto conto dell'obbligatorietà del contributo dello 0,10% su paga base e contingenza a carico delle aziende.

Conseguentemente, con la medesima decorrenza, l'azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta a corrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione di importo pari allo 0,10% di paga base e contingenza.

L'e.d.r. di cui al comma precedente viene corrisposto per 14 mensilità e non è utile ai fini del computo di qualsiasi istituto legale e contrattuale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.